



COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 14/07/2014

Oggetto :

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP E RELATIVE TARIFFE.
DETERMINAZIONI**

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BIANCO Alberto	SINDACO	Sì
2. ZOPPI Mario	VICE SINDACO	Sì
3. MINUTO Sergio	CONSIGLIERE	Sì
4. CEPPA Mauro	CONSIGLIERE	Sì
5. GIORDANO Laura	CONSIGLIERE	Sì
6. ROCCA Bruno	CONSIGLIERE	Sì
7. OCCHETTI Gabriele	CONSIGLIERE	Sì
8. ROCCA Marco	CONSIGLIERE	Sì
9. VACCA Marco	CONSIGLIERE	Giust.
10.	CONSIGLIERE	
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **BIANCO Alberto** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n. 12 in data 22.03.1997, venne approvato, in relazione al disposto del capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al predetto Regolamento in materia di procedure e tempi distinguendo tra occupazioni temporanee e permanenti, definendo altresì ulteriori criteri e distinzione per la tassazione delle aree permanenti

Viste le modifiche proposte che vengono riportate nel regolamento in grassetto e che corrispondono pienamente alle esigenze di questo Comune ;

Visto l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di apportare al **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE» approvato con delibera c.c. n. 12/2007 le modifiche indicate in grassetto nel testo allegato che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato**

Comune di Barbaresco

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 - Definizioni

Art.2 - Oggetto e scopo del Regolamento

Art.3 - Gestione del servizio

Art.4 - Oggetto del canone

Art.5 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art.6 - Domanda di concessione

Art.7 - Deposito cauzionale

Art.8 - Concessione

Art.9 - Conclusione del procedimento

Art.10 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti dei terzi

Art.11 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

Art.12 - Rinuncia alla concessione

Art.13 - Decadenza della concessione

Art.14 - Sospensione delle concessioni

Art.15 - Sub ingresso nella concessione

Art.16 - Rinnovo delle concessioni

Art.17 - Norme per le esecuzioni dei lavori

Art.18 - Osservanza delle norme del codice della strada

Art.19 - Occupazioni d'urgenza

Art.20 - Riscossioni coattive - Rimborsi

Art.21 - Limiti alle occupazioni stradali

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

Art.22 - Denuncia dell'occupazione

Art.23 - Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti

Art.24 - Passi carrai - individuazione

Art.25 - Passi carrai - Superficie assoggettata a canone

Art.26 - Tariffe praticabili

CAPO IV - SANZIONI ED INTERESSI

Art.27 - Occupazioni abusive

Art.28 - Sanzioni

Art.29 - Ritardati ed omessi versamenti

Art.30 - Irrogazione immediata delle sanzioni

Art.31 - Altre violazioni

Art.32 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

CAPO V - NORME FINALI

Art.33 - Variazioni del Regolamento

Art.34 - Tutela dei dati personale

Art.35 - Norme abrogate

Art.36 - Pubblicità del Regolamento

Art.37 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Art.38 - Rinvio dinamico

Art.39 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- **“occupazione”**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
 - **“occupazioni permanenti”**: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - **“occupazioni temporanee”**: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
 - **“suolo pubblico” o “spazio pubblico”**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 - **“regolamento”**: il presente regolamento;
 - **“canone”**: il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - **“concessione”**: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
 - **“passo carrabile”**: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - **“occupazione continuativa”**: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
 - **“occupazione non continuativa”**: per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
- b) il pagamento del canone;
- c) l'accertamento e le sanzioni;

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il servizio può essere dato in concessione;

ART. 4 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. **Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le strade comunali sono classificate in un'unica categoria**

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

2. il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali di solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del codice civile.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di autorizzazione o concessione quale parte cedente.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1 chiunque intenda in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche deve fare domanda scritta al Comune almeno trenta giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale s'intende realizzare l'occupazione, **fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.**

2. La domanda deve contenere

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa s'intende svolgere;

- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che s'intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante
- f) l'impegno a mettere in opera a proprie spese tutte le prescrizioni che saranno imposte nel caso l'occupazione determini problemi al transito pedonale
- g) Il versamento dei diritti di istruttoria

2. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è **fissato in 60 giorni per l'occupazione permanente e 30 per quella temporanea**. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne è disposta l'archiviazione.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio può prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione ed è restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportano, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito è trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Se il richiedente rinuncia alla domanda ha diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 8 CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata (di durata non superiore ai 7 giorni) dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non possono aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio, il quale determina, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui deve procedersi alla occupazione e alla

eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto che dovrà definire le condizioni economiche e patrimoniali che dovranno essere osservate.

3. Per le occupazioni temporanee l'istanza deve essere presentata prima dell'occupazione entro gli orari di apertura degli uffici su modulo comunale. L'autorizzazione è assolta con il pagamento del canone

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sono tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 9 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, acquisisce, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 9 bis

Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente art. 8 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione quando questa comporti rilascio formale dell'atto, risultanti dal seguente prospetto:

occupazione richiesta	Diritti di istruttoria	Diritti d'urgenza	Cartello carraio passo
Occupazione temporanea	30,00	50,00	
Occupazione permanente	50,00	100,00	
Passo carraio	10,00	20,00	Al costo

Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento del canone i diritti sono ridotti al 50%

I diritti per il rilascio del cartello di passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento ecc, ovvero nel caso in cui il passo carraio sia esentato dal pagamento del canone.

L'ammontare degli importi di cui al comma 1 potranno essere adeguate con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a tale titolo non saranno mai rimborsate.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, sono

acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponde unicamente l'utente.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Se, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esige che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio **tributi** con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 12

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 7.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si fa luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 7 è disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del comune.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

ART. 14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 11.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune dispone in applicazione del presente o di altro regolamento.

ART. 15

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Se il titolare della concessione trasferisce a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova concessione:

- è eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
- sono prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 7 deve, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso è disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

ART. 16

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

ART. 17

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti

organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 18

OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande, qualora ve ne sia la necessità, è preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada";

- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione del Codice della Strada.

2. L'accertamento di cui al comma precedente è sempre disposto dal comando della polizia municipale.

ART. 19

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 20

RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI

ALTERNATIVI

1. La riscossione coattiva si effettua mediante il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13

1. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. A tali fini, l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata, al contribuente, entro il 31 dicembre del

aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

ART. 21

LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni sono consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 22

DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 8 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del

canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 23, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 23 **MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI – DIFFERIMENTI**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al comune;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario;
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio;
 - c) per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone deve essere versato, in unica soluzione, entro il 30 aprile.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione oppure nel caso di importo superiore agli 800,00 Euro in due rate di uguale importo da versare semestralmente, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

ART. 24 **PASSI CARRABILI – INDIVIDUAZIONE**

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, compresi gli accessi agricoli.

ART. 25 **SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE**

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.

2. Qualora la larghezza del passo sia superiore ai 10 metri lineari convenzionali verrà assoggettato a canone una percentuale pari al 10 % ogni mt lineare di fronte successivo.

ART. 26 **TARIFE E MODALITA' DI APPLICAZIONE**

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato « A » al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 dei D. L. vo 15/12/1997, n° 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore
4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
5. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
6. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.
7. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore/all'unità inferiore in caso di cifra decimale minore di 0,50. e all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore o uguale a 0,501. Per i distributori di tabacchi e simili il canone è determinato forfaitariamente per ogni distributore.
8. Non si fa luogo al pagamento del canone per superfici inferiori a metri 0,50.
9. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma 7, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.
10. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, o viceversa, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie con una riduzione in misura del 15% sull'importo dovuto per l'occupazione soprastante relativamente al periodo di contestuale occupazione sottostante.
11. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina sulla base di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del d.Lgs. n. 446/1997.
12. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione dei 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
13. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui all'art. 26 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
14. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

¹ Scegliere l'opzione che interessa.

15. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnata.

16. Per le occupazioni inerenti i lavori edili e i dehors la tariffa temporanea è ridotta della metà.

ART. 26 bis tariffe particolari

In ragione del rischio di desertificazione commerciale a cui è soggetto il Comune viene istituita per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, a seguito dell'attivazione sperimentale del mercato settimanale, una tariffa annuale ed una semestrale che non darà diritto ad alcun rimborso in caso di mancata presenza. Nei casi invece di occupazione di posteggio ripetuta per più giorni nella stessa settimana la tariffa è ridotta del 40%. In tutti gli altri casi si applica la tariffa per le occupazioni temporanee rapporta all'orario di occupazione.

CAPO IV - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 27

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 28, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dal responsabile del servizio. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 28

SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% del canone dovuto.

2. Se le violazioni di cui al comma 1 rappresentano anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

ART. 29

RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato. Nel caso in cui il versamento venga effettuato non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza, si applica la sanzione ridotta pari al 5% dell'importo non versato.

2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

ART. 30 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 27, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 50% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 31 ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25 a €. 500. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 32 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento del 50% della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

4. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 33 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 34
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 35
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 36
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 37
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) i regolamenti comunali.

ART. 38
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena la Delibera che ne recepisce i contenuti diventi esecutiva.

ALLEGATO A

**TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI ESPRESSE IN METRI
QUADRATI**

Categoria UNICA			
ATTIVITA' SVOLTA	SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
Tariffa base	Euro 23,00	Euro 23,00	Euro 23,00
Passi carrabili	Euro 7,50		
Occupazioni con tende		Euro 5,79	
Aziende erogatrici di pubblici servizi ad utenza con minimo di Euro 516	Euro 0,71	Euro 0,71 ad utenza	Euro 0,71 Ad utenza

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI ESPRESSE IN METRI LINEARI

Categoria UNICA			
ATTIVITA' SVOLTA	SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
Tariffa base	Euro 23,00	Euro 23,00	Euro 23,00
Passi carrabili	Euro 7,50		
Occupazioni con tende		Euro 5,79	
Aziende erogatrici di pubblici servizi ad utenza con minimo di Euro 516	Euro 0,71	Euro 0,71 ad utenza	Euro 0,71 Ad utenza

ALLEGATO A

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE ESPRESSE IN METRI QUADRATI		
Categoria UNICA	Canone occupazione suolo	
ATTIVITA' SVOLTA	GIORNALIERO	ORARIO
Tariffa base	4,00	
Attività edilizia (occupazione per la realizzazione di opere edili)	1,50	
Occupazioni temporanee ricorrenti (dehors)	1,50	

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE ESPRESSE IN METRI LINEARI		
Categoria UNICA	Canone occupazione suolo	
ATTIVITA' SVOLTA	GIORNALIERO	ORARIO
Tariffa base	4,00	
Attività edilizia (occupazione per la realizzazione di opere edili)	1,50	
Occupazioni temporanee ricorrenti (dehors)	1,50	

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE art. 36 bis regolamento		
Categoria UNICA	Canone occupazione suolo	
ATTIVITA' SVOLTA	Tariffa	ORARIO
Occupazione posteggio annuale mercato settimanale domenica	400,00	8.00-13,00
Occupazione posteggio semestrale mercato settimanale domenicale Periodo gennaio-giugno Giugno dicembre	250,00	8.00-13.00

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: BIANCO Alberto

L'ASSESSORE
F.to: ZOPPI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 14/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO Alberto F.to:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 14/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO Alberto F.to:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/08/2014 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Barbaresco, li 14/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Diventa esecutiva in data _____

[] Eseguita immediatamente art. 134 c.4 D.L. n.267/00 del 18/08/2000

Barbaresco, li 14/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola